"ASSOCIAZIONE VICENTINI NEL MONDO" VICENZA

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Art. 1

E' corrente l'Associazione non a scopo di lucro in Vicenza denominata "Associazione Vicentini nel Mondo". Essa durerà a tempo indeterminato ed è espressione di solidarietà e partecipazione nel pluralismo.

SCOPO

Art. 2

L'Associazione si propone di svolgere la più ampia opera di assistenza morale, culturale e sociale a favore dei vicentini residenti all'estero o in altre regioni d'Italia e di quelli che intendono ancora emigrare o rimpatriare. L'Associazione svolgerà pure opera di assistenza e accoglienza verso cittadini migranti che rientrano nella provincia vicentina.

A tal fine essa curerà particolarmente:

- la promozione di forme di aggregazione all'estero, con la costituzione di "Circoli Vicentini" che faranno parte integrante dell'Associazione e saranno disciplinati da apposite norme regolamentari;
- 2) il collegamento tra l'Associazione e i Circoli Vicentini e il collegamento con i vicentini e i loro Circoli, nonché tra gli emigrati e le loro famiglie: a tal scopo manterrà contatti mediante visite e incontri; provvederà alla stampa e diffusione di periodici e di altre pubblicazioni; promuoverà ogni altra attività idonea a conservare e rafforzare i vincoli e i rapporti con la terra d'origine;
- 3) lo studio dei problemi dell'emigrazione, specie per quanto attiene la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi della persona o della famiglia dell'emigrato e di chi rimpatria;
- 4) altre attività che investano il campo assistenziale, culturale, formativo e informativo di coloro che intendono espatriare, degli emigrati, di chi rimpatria, anche per necessità, esigenze o situazioni particolari, con speciale attenzione alle giovani generazioni;
- 5) l'aggiornamento delle informazioni dei vicentini nel mondo, al fine di mantenere vivo il legame tra loro, e tra di essi e la terra d'origine e favorire attività di collaborazione fra i territori in cui sono presenti i "Circoli Vicentini" all'estero e la Provincia di Vicenza;
- 6) l'assistenza, d'intesa con altre istituzioni, agli immigrati di origine veneta nella provincia di Vicenza;
- 7) svolge, d'intesa con le altre Associazioni provinciali, con gli Enti locali, con la Regione Veneto, iniziative a favore dei migranti per la promozione, valorizzazione e tutela della cultura veneta e italiana all'estero;
- 8) pubblicazioni anche come editore scritte, telematiche e video utili per conseguire i fini sociali;
- 9) le iniziative di informazione, formazione, scambi culturali, convegni allo scopo di favorire la crescita culturale ed economica dei nostri emigrati, nonché la pratica delle libertà civili e della solidarietà nei rapporti umani.

Per il conseguimento di tali finalità di accrescimento sociale, l'Associazione potrà promuovere e coordinare gli interventi di cooperazione con altri organismi e collaborare con Istituzioni comunque interessati al fenomeno migratorio comprese le nuove migrazioni, soprattutto giovanili.

COMPOSIZIONE

Art. 3

I Soci sono distinti in: fondatori, ordinari, sostenitori, corrispondenti.

Sono Soci fondatori quelli che hanno fondato l'Associazione e, come tali, sono elencati nell'atto costitutivo:

Sono Soci ordinari quanti, tra Enti pubblici o privati e persone fisiche, vi aderiscono nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazione;

Sono Soci sostenitori quanti, tra persone fisiche e persone giuridiche aderiscono con donazioni:

Sono Soci corrispondenti i circoli "Vicentini nel Mondo" che aderiscono all'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Il Socio non può trasmettere ad altri la quota di adesione, ne potrà procedere a rivalutare la stessa.

L'adesione all'Associazione prevede l'impegno di osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dagli Organi direttivi.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea. Hanno diritto al voto i Soci in regola con il versamento del contributo concernente l'anno precedente.

Ogni associato ha il diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle concernenti all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e quelle relative alla nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 4

La qualità di Socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Presidente;
- mancato versamento della quota associativa per due anni entro il termine deliberato dall'Assemblea;
- estinzione degli Enti;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

MEZZI FINANZIARI

Art. 5

L'Associazione provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:

- a) la quota di adesione annuale dei Soci è determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. Essa non potrà essere restituita in caso di recesso o perdita della qualità di Socio. Per gli enti pubblici la quota annuale è subordinata all'approvazione dei rispettivi organismi deliberativi;
- b) i contributi ed erogazioni liberali:
- c) le contribuzioni ordinarie e straordinarie che siano versate da parte di chiunque intende concorrere al migliore funzionamento e al potenziamento dell'Associazione sotto qualsiasi forma;
- d) i frutti del patrimonio che l'Associazione potrà gradualmente costituire;
- e) attività marginali di carattere commerciale;
- f) proventi derivanti da proprie iniziative;

- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente e del tesoriere, o persona delegata dal Presidente.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, con beneficio di inventario, in cui sono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite, esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

ORGANI

Art. 6

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA E VOTAZIONI

Art. 7

L'Assemblea è composta da :

- a) Soci Fondatori, di cui all'atto costitutivo
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Sostenitori
- d) Soci Corrispondenti

Ove trattasi di enti pubblici, associazioni e circoli, il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante o da un suo delegato.

I soci sostenitori e corrispondenti hanno solo diritto di voto attivo.

I soci possono partecipare ai lavori dell'Assemblea e alle votazioni anche utilizzando piattaforme on-line che prevedono l'e-voting. Un apposito regolamento definirà le modalità di votazione.

ASSEMBLEA

Art. 8

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) elezione dei componenti il Consiglio Direttivo fra i propri membri;
- b) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- c) approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
- d) approvazione del programma annuale delle attività e il rendiconto economicofinanziario preventivo;
- e) determinazioni dell'indirizzo da seguire per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- f) determinazione della quota di adesione annuale dei Soci;

g) su proposta del Consiglio Direttivo, accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci.

Art. 9

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria per:

- l'approvazione del Rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e dei relativi provvedimenti;
- l'approvazione del Rendiconto preventivo e il programma delle attività annuali.

E' convocata in seduta straordinaria quando: ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o richiesto da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, o per modifiche statutarie.

Art. 10

Le Assemblee sono convocate a mezzo avviso scritto, informatico con posta elettronica certificata da inviarsi a tutti i componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione, all'indirizzo che deve essere comunicato dal socio all'atto dell'adesione. Tale indirizzo potrà essere sostituito da altro ugualmente comunicato all'Associazione per iscritto.

Art. 11

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

I componenti dell'Assemblea possono farsi rappresentare da altri componenti mediante delega scritta. Nessun componente può essere destinatario di più di una delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) sino a un massimo di 11 (undici) membri stabiliti dall'Assemblea.

Tutti sono eletti ai sensi dell'art. 3, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto alcuno a retribuzioni o compensi, salvo il rimborso delle spese.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) eleggere, fra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente;
- 2) eleggere, fra i propri membri, il tesoriere con mansioni di cui ai punti 5), 6) e 9);
- 3) curare il conseguimento dei fini statutari, adottando tutte le deliberazioni all'uopo necessarie, in conformità alle direttive fissate dall'assemblea;
- 4) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- 5) predisporre annualmente il Rendiconto di previsione e il Rendiconto consuntivo;
- 6) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere o licenziare il personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- 7) approvare il programma dell'Associazione;
- 8) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione:

- 9) curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- 10) articolare la propria attività con la costituzione di appositi "Gruppi di progetto"
- 11) E' data facoltà al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, di chiamare a far parte del Consiglio stesso, con voto consultivo, persone esperte, scelte anche fra i non Soci, e che posseggano particolare competenza in materia di migrazione.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando egli ne ravvisa la necessità, nelle stesse forme previste per la convocazione dell'Assemblea dei Soci, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori; firma i verbali delle adunanze e tutti gli atti che possono portare impegno per l'Associazione; prende inoltre i provvedimenti di urgenza che dovrà sottoporre alla prima seduta successiva del Consiglio per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. I Revisori possono essere anche non Soci, purché si tratti di soggetti dotati di adeguata professionalità.

Essi durano in carica tre anni e compiono collegialmente l'esame del Rendiconto preventivo e del Rendiconto consuntivo, dandone relazione scritta all'Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. I Probiviri possono essere anche non Soci.

Essi durano in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente. Spetta al Collegio dei Probiviri di giudicare se determinati atti o comportamenti dei Soci non siano ritenuti compatibili con gli scopi dell'Associazione. Il deferimento al Collegio dei Probiviri viene effettuato dal Presidente dell'Associazione, su conforme decisione del Consiglio di Direttivo. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all'Assemblea, che decide inappellabilmente a maggioranza e con voto segreto.

SOSTITUZIONE DELLE CARICHE NEL CORSO DEL TRIENNIO Art. 18

Qualora nel corso del triennio, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea dei soci. Le persone elette in sostituzione nel corso del triennio scadono insieme alle altre nominate all'inizio del medesimo.

SEGRETERIA

Art. 19

Le funzioni di segreteria organizzativa sono demandate a un dipendente o altra persona incaricata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Partecipa agli organi dell'Associazione senza diritto di voto.

ESERCIZIO FINANZIARIO-OBBLIGO DI RENDICONTO Art. 20

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Rendiconto consuntivo dell'esercizio economico finanziario dell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Rendiconto preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Art. 21

L'Associazione deve impiegare l'eventuale patrimonio e gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle a essa direttamente connesse.

L'associazione non può distribuire avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di Legge o sia effettuata in favore di organizzazioni non lucrative aventi lo stesso scopo sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 22

In caso di qualsiasi controversia

- tra gli Organi,
- tra gli Organi e i Soci,
- tra i Soci,

questi si impegnano a rimettere la medesima al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, due nominati dalle parti e un terzo di comune accordo tra i due, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 90 giorni dalla nomina.

La loro nomina avverrà entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del terzo arbitro, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Vicenza.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 23

Le eventuali modifiche al presente dovranno essere adottate con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la quale deciderà validamente con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione o, in seconda convocazione, da tenere almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

SCIOGLIMENTO

Art. 24

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio deve essere devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

NORME TRANSITORIE

Art.25

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto verrà convocata l'Assemblea dei Soci per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e delle cariche statutarie. Entro sessanta giorni dal proprio insediamento, il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento come previsto dall'articolo 12, punto 8.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e successive integrazioni.

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nella riunione del 7 marzo 2017)

Il Presidente

Marco Appoggi